



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 5629 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:

Consorzio Lucio Corda, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. Emanuela Silvestrini, Maria Giuseppina Iannella, presso il cui studio in
Roma, Viale Vaticano, 70, è elettivamente domiciliato;

contro

- La Regione Lazio, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Teresa Chieppa, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso la
sede dell'Avvocatura regionale, in via Marcantonio Colonna, 27;
- Ente Roma Natura, in persona del l.r. p.t., n.c.

e con l'intervento di

In opposizione alle ragioni di parte ricorrente dei sigg.ri:
Marco Romagnuolo, Alessandro Chessa, Mario Casodi, Giampiero Salvioli,
Valentina Campanelli, Giorgia Piaggese, Andrea Scafetta, Maria Letizia
Bianchi, Pietro Papa, Hadhazi Gyongyver, Dorotea Papa, Valentina

Zaccardi, Fabrizio Carvone, in proprio e quali componenti del “Comitato cittadino per la tutela del territorio, della natura e dell’ambiente contro il centro integrato di Demolizione e Rottamazione in località Infernaccio-Muratella”: tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Campagnola, Francesco Rosi, presso il cui studio in Roma, via Lutezia, 8, sono elettivamente domiciliati;

per l’annullamento

- della deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 13 marzo 2009, pubblicata sul S. O. n. 60 al Bollettino Ufficiale n. 15 del 21 aprile 2009, con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi di cui all’art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 relativo a “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, in particolare dell’Allegato D a tale delibera recante “Proposta di parere alle osservazioni”, nella parte in cui l’area dell’Infernaccio destinata al centro di rottamazione viene inclusa nel perimetro della riserva;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e coordinato, in particolare:
 - della proposta di Deliberazione consiliare n. 71 del 29/08/2008, di iniziativa della Giunta Regionale n. 593 del 1.08.2008, avente per oggetto la “Approvazione del Piano della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche e integrazioni”;
 - del parere reso dalla V Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 20.01.2009 al testo della Proposta di Deliberazione consiliare n. 71 del 29.08.2008;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio e degli interventori ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la l.r. laziale n.29 del 1997 ed in particolare gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 26 e 44;

Considerato che, a mente dell'art.44 della citata novella regionale, è stata istituita la Riserva naturale, di interesse regionale, denominata "della Tenuta dei Massimi" (di seguito: Riserva), affidandone la gestione all'ente di cui all'art.40 della stessa legge e dettando, fino all'adozione di una specifica normativa di salvaguardia da parte dell'organismo di gestione, apposita disciplina di tutela;

Considerato che, a mente dell'art.26 della l.r. citata, il piano dell'area naturale protetta, che una volta approvato dal Cons.Reg. è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati, è redatto ed adottato a cura dell'ente di gestione e quindi depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima

del C.T.C.R., propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute;

Considerato che, nel caso di specie, l'iniziale redazione del Piano non prevedeva l'inclusione, nel perimetro territoriale della Riserva, dell'area denominata "dell'Infernaccio" destinata, nelle previsioni del P.R.G. della Capitale, a sede di localizzazione di un Centro integrato di rottamazione: Centro per la cui realizzazione, parte ricorrente asserisce, è stata siglata apposita convenzione col Consorzio Lucio Corda preceduta da intese ed accordi sottoscritti anche dalla Regione Lazio;

Considerato che dell'inclusione dell'area denominata "dell'Infernaccio" nel perimetro della riserva si accenna, per la prima volta e senza peraltro specificare la zona di tutela in cui verrebbe a ricadere, nella parte del provvedimento impugnato (allegato D) costituente la "proposta di parere alle osservazioni" pervenute in esito alla pubblicazione del Piano e redatta dall'Ente di Gestione;

Considerato che, in ogni caso, il Piano de quo è stato proposto dalla G.R. ed approvato dal C.R. "con le modifiche ed integrazioni di cui al Voto nr.135/2 del 21.2.2008 (allegato C)": Voto che è espressivo della nota formulata dai competenti Uffici regionali di cui all'art.26 c.4 della l.r. n.29 del 1997 i quali hanno concordemente escluso l'accoglimento dell'osservazione che proponeva l'inclusione nella Riserva dell'area dell'Infernaccio (essendo previsti in tale area interventi da parte del comune di Roma non compatibili con il sistema di tutela dell'area protetta);

Considerato, pertanto, che la definitiva inclusione dell'area citata nel perimetro della Riserva è apparsa, in esito alla lettura degli atti allegati al ricorso introduttivo, ricollegarsi all'approvazione di apposito emendamento

da parte della V[^] Commissione consiliare nella seduta del 20 gennaio 2009: tant'è che la proposta della G.R. n.593 dell'1.8.2008 di approvazione del Piano della Riserva non include, nel perimetro della stessa, in sintonia con le modificazioni apportate nel voto nr.135/2 del 21.2.2008 (allegato C), l'area denominata dell'Infernaccio”;

Vista la propria ordinanza istruttoria in data 29.7.2009 con cui la resistente Regione (che nella propria memoria difensiva ha segnalato che “allo stato non risulta certo che le particelle di interesse della ricorrente siano tutte effettivamente inserite nel perimetro della Riserva così come individuato”) è stata onerata (e tanto anche al fine riconsentire alla Sezione di apprezzare la sussistenza o meno di una lesione attuale alla posizione della ricorrente e del correlato interesse ad agire), della produzione di chiarimenti in ordine alle circostanze sopra rappresentate;

Considerato che la replica dell'Amministrazione ha confermato il dato emergente dalla prima lettura degli atti di causa: e cioè che l'inclusione dell'area dell'Infernaccio nel perimetro definitivo della Riserva è conseguenza dell'emendamento di cui sopra si è detto e che la cartografia allegata prevede tale inclusione; inclusione che, osserva la Regione, trova conferma anche nel fatto che la deliberazione impugnata ha approvato, fra gli altri, l'allegato D e cioè il documento costituente la “proposta di parere alle osservazioni” pervenute in esito alla pubblicazione del Piano e redatta dall'Ente di Gestione e comprensivo dell'accoglimento della proposta volta all'inclusione dell'area dell'Infernaccio nel perimetro definitivo della Riserva;

Considerato che il ricorso in epigrafe è stato notificato nel termine decadenziale di rito e che lo stesso non andava notificato ai soggetti che hanno proposto l'inclusione dell'area dell'Infernaccio nel perimetro

definitivo della Riserva i quali soggetti non sono assolutamente contraddittori necessari, con riveniente infondatezza delle eccezioni in rito formulate dalla difesa regionale;

Considerato che l'approvazione dell'allegato "D" figura al secondo ed ultimo punto del dispositivo della deliberazione impugnata e tale allegato viene genericamente indicato "quale documento relativo alle decisioni di accoglimento o rigetto delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art.26 comma 4 della l.r. n.29 del 1997" ; mentre, per converso, nel primo punto del medesimo dispositivo viene inequivocamente specificato che il Piano di cui trattasi è approvato "con le modifiche ed integrazioni di cui al Voto nr.135/2 del 21.2.2008 (allegato C)": Voto che è espressivo della nota formulata dai competenti Uffici regionali di cui all'art.26 c.4 l.r. n.29 del 1997 i quali hanno concordemente escluso l'accoglimento dell'osservazione (riportata nel documento poi divenuto all. D)che proponeva l'inclusione nella Riserva dell'area dell'Infernaccio (essendo previsti in tale area interventi da parte del comune di Roma non compatibili col sistema di tutela dell'area protetta);

Considerato pertanto che l'atto impugnato è affetto (come rilevato da parte ricorrente con doglianza avente carattere assorbente rispetto alle contestuali e successive doglianze prospettate) da un'insanabile contraddizione nella propria parte dispositiva poiché prima assegna alla Riserva, in corretta sintonia con quanto contenuto nel preambolo dello stesso provvedimento, il perimetro di cui al Voto nr.135/2 del 21.2.2008 (allegato C)" e poi, nello stesso contesto, approva un documento (relativo ad adempimenti precedenti e propedeutici al Voto nr.135/2 del 21.2.2008) in seno al quale, incidentalmente, è proposta una diversa perimetrazione della Riserva; e tanto senza consentire di comprendere quale sia stata l'effettiva volontà

dell'Organo deliberante e – lo si aggiunge per ragioni di completezza – senza consentire di comprendere a quali accertamenti istruttori e correlate valutazioni (elementi dei quali si riferisce nella memoria difensiva regionale ma ai quali nessun richiamo è formulato nell'atto avverso) deve farsi risalire l'apprezzamento dello specifico valore naturalistico che avrebbe comportato l'inserimento dell'area dell'Infernaccio nella perimetrazione definitiva della Riserva;

Considerato che sussistono nel caso in esame i presupposti, richiesti dall'art.9 della legge n.205 del 2000, per una definizione del ricorso con decisione in forma semplificata: ragione per la quale il ricorso stesso è stato fissato all'odierna camera di consiglio; mentre la peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il T.a.r. del Lazio, sez. I[^] ter, pronunciandosi ai sensi dell'art.9 della legge n.205 del 2000, accoglie, come da motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la deliberazione con lo stesso impugnata nella sola parte in cui include l'area denominata dell'Infernaccio nel perimetro della Riserva naturale, di interesse regionale, denominata “della Tenuta dei Massimi”.

Salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO